

Ordinanza del DFI che adegua ordinanze in seguito alla riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria

dell'11 novembre 2013

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹ concernente le derrate alimentari geneticamente modificate

Negli articoli 3 capoverso 3, 4, frase introduttiva, 5 capoversi 1 e 6, 6, 6a capoverso 1 lettera b numero 2 e capoverso 3, frase introduttiva, 8 capoverso 3 e 10a «UFSP» è sostituito con «USAV».

Art. 3 cpv. 1

¹ La domanda per l'autorizzazione di un prodotto OGM deve essere presentata all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in una lingua ufficiale o in inglese.

Art. 4 lett. b e 6a cpv. 3 lett. b

Abrogate

2. Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007² sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali

Art. 3 cpv. 2

² In mancanza di disposizioni dell'UE, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria stabilisce le condizioni di importazione e transito.

¹ RS 817.022.51
² RS 916.443.106

Art. 4 cpv. 3, nota a piè di pagina

³ Se gli animali provengono da Paesi terzi, occorre che il veterinario ufficiale rilasci un certificato complementare contenente le garanzie di polizia sanitaria di cui al capoverso 1. Il testo del certificato complementare è pubblicato in Internet³.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

11 novembre 2013

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset

³ www.blv.admin.ch > Temi > Affari internazionali > Importazione